



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

ORGANI ISTITUZIONALI SINDACO

Ordinanza n. 210 del 26/10/2020

**Oggetto: TEMPORANEE MISURE PREVENTIVE PER FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA
"CORONAVI-RUS COVID-19" - PROVVEDIMENTO DI QUARANTENA. .**

IL SINDACO

Premesso che:

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- l'ordinanza del Ministro della Salute, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio stabilisce che è *"fatto obbligo alle Autorità sanitarie territorialmente competenti di applicare la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per giorni quattordici, agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva COVID-19"*
- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (integrata successivamente con il D.L. n. 83 del 30 luglio 2020) è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Ministero della Salute 21 febbraio 2020 a oggetto "Ulteriori Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19".

Visti:

- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
- il Decreto Legge del 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
- il Decreto Legge del 30 luglio 2020, n. 83;
- il Decreto Legge del 07 ottobre 2020, n. 125;

Visti anche:

- i diversi DPCM e in particolar modo quello del 24 ottobre 2020;
- la Circolare del Ministero della Salute prot. 2020.0018584 del 29 maggio 2020, relativa alla ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 ;
- la Circolare del Ministero della Salute prot. 2020.0032850 del 12 ottobre 2020, relativa alle

indicazioni di durata e termine dell'isolamento della quarantena per casi connessi al COVID-19;
- la Circolare della Regione Lombardia prot. 2020.0034843 del 19 ottobre 2020 circa gli aggiornamenti delle indicazioni per la durata dell'isolamento e della quarantena dei casi confermati di Covid-19 e contatti stretti di casi confermati; utilizzo dei test diagnostici;

Considerato l'evolversi dell'emergenza sanitaria connessa all'infezione COVID-19 richiede l'adozione di misure di contenimento della diffusione dell'agente virale;

Vista la comunicazione trasmessa in data 02/04/2020 (ns. Prot. 7309 del 03/04/2020) dal Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia - ATS Insubria Direzione Generale, avente ad oggetto "Ulteriori Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19, la quale evidenzia che, a decorrere dal 02/04/2020, è facoltà dei Sindaci di elevare anche in autonomia, a seguito di conoscenza diretta di un caso accertato di COVID-19, il provvedimento di quarantena alla persone presenti sul territorio comunale che risultano essere a stretto contatto con casi confermati di COVID-19;

Vista anche la definizione di "**Contatto Stretto**" data dalla sopra citata circolare del Ministero della Salute del 29 maggio 2020:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19, oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto;

Viste le regole che la sopra citata circolare del Ministero della Salute del 29 maggio 2020 prevede per i soggetti posti in quarantena:

- divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione/dimora e di contatti sociali. La persona sottoposta ad isolamento domiciliare deve rimanere in una stanza dedicata e dotata di buona ventilazione, possibilmente con bagno dedicato, e limitare al massimo i movimenti in altri spazi comuni della casa. In presenza di altre persone, deve essere mantenuta una distanza di almeno un metro;
- rimanere raggiungibili per le attività di sorveglianza attiva;
- misurare la temperatura corporea due volte al giorno e in caso di percezione di aumento della temperatura;
- lavare frequentemente le mani, in particolare, dopo qualsiasi contatto con i fluidi corporei (secrezioni respiratorie, urine e feci);
- in caso di insorgenza dei sintomi o segni compatibili con COVID-19, anche lievi, in particolare febbre o almeno uno tra faringodinia, tosse, rinorrea/congestione nasale, difficoltà respiratoria, mialgie, anosmia/ageusia/disgeusia, diarrea, astenia deve:
 - telefonare immediatamente al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta e al Dipartimento di Prevenzione della ASL;
 - auto-isolarsi, ovvero restare a casa in una stanza con porta chiusa, garantendo un'adeguata ventilazione naturale;
 - se la sintomatologia lo consente, indossare una mascherina chirurgica alla comparsa dei primi sintomi;
 - tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito.

Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso paziente ponendoli dentro almeno due sacchetti resistenti chiusi (uno dentro l'altro), per evitare contatti da parte degli operatori ecologici.

Considerato che le persone, i cui dati sono riportati nell'allegato 1) al presente provvedimento, segretato ai sensi del regolamento europeo 679/2016, sono entrate in contatto stretto con un soggetto confermato positivo al Covid-19;

Al fine di tutelare la salute pubblica, ai sensi dell'art. 50 del D. lgs. N. 267 del 18 agosto 2000

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui interamente richiamate,

1. di adottare il provvedimento di quarantena nei confronti delle persone i cui dati sono riportati nell'allegato 1) al presente provvedimento, segretato ai sensi del regolamento europeo 679/2016 ;
2. il rispetto da parte dei soggetti destinatari della presente ordinanza delle regole previste per i soggetti posti in quarantena, così come sopra elencate nel dettaglio

INFORMA

- che il presente provvedimento ha decorrenza immediata e fino **all'esito negativo del tampone antigenico rapido o molecolare di fine quarantena, eseguibile a partire dal 10° giorno dall'ultimo contatto stretto con il soggetto risultato positivo** (ove non sia possibile proporre il tampone a partire dal 10° giorno - per motivi organizzativi o altri motivi riconducibili all'interessato, ad esempio impossibilità ad eseguire il tampone etc - è possibile concludere la quarantena dopo 14 giorni dall'ultimo contatto con il caso senza la necessità di eseguire il tampone);

- che è **competenza dell'ATS-Insubria perfezionare/modificare la durata** del presente provvedimento in relazione all'andamento della sorveglianza;

DISPONE

- che il presente provvedimento venga comunicato alla ATS-Insubria;
- che il presente atto venga notificato dalla Polizia Locale ai soggetti interessati;
- che copia della presente sia trasmessa alla Prefettura di Varese.

AVVISA

- che eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Lombardia nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, ai sensi dell'articolo 40 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

- che ai sensi dell'art 103 del D.L. 18/2020 tali termini decorrono dalla data odierna, salvo ulteriori proroghe

**Sottoscritta dal Sindaco
(GIUSEPPE BASCIALLA)
con firma digitale**

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.